Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 66 a iniziativa del Consigliere Antonini

Modifica alla legge regionale 11 giugno 2021, n. 10
(Interventi regionali di promozione e sostegno dell'istituzione dei gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e delle comunità energetiche rinnovabili)

Signori Consiglieri,

la proposta di legge è diretta a superare i rilievi formulati dal Ministero della Transizione Ecologica, per il tramite del Dipartimento per gli Affari regionali, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

Il suddetto Dipartimento, con nota prot. 0015325 del 15 luglio 2021, ha eccepito che il legislatore regionale nel disporre al comma 2 dell'articolo 3 quanto segue "2. La CER può essere costituita su iniziativa di uno o più enti locali …." sembra introdurre, ai fini costitutivi di tale configurazione, specifiche limitazioni sotto il profilo soggettivo non contemplate dalla disciplina europea e statale di riferimento.

In risposta alle osservazioni governative avanzate, si controdeduceva evidenziando che la ratio sottesa alla suddetta previsione normativa è in realtà quella di introdurre una apposita disciplina (adozione di un protocollo di intesa, redatto sulla base di uno schema –tipo predisposto dalla Giunta regionale) da seguire nella sola ipotesi in cui la CER venga costituita su iniziativa di uno o più enti locali, ferma restando la possibilità da parte degli altri soggetti contemplati dall'articolo 42–bis del decreto legge 30 dicembre 2019, n 162 (c.d. decreto Milleproproghe) di fondare, aderire e associarsi dando vita ad una comunità energetica rinnovabile, così come peraltro confermato anche dal disposto dell' articolo 2 della disciplina regionale in esame.

Con successiva nota, prot. n. 0015670 del 20 luglio u.s., il Ministero della Transizione ecologica, per il tramite del Dipartimento Affari regionali, evidenziava quanto segue: "A tale proposito, pur condividendo la lettura rappresentata dalla Regione, si ritiene che esigenze di chiarezza suggerirebbero di esplicitare l'intendimento regionale, modificando dunque il testo del citato comma 2 dell'articolo 3 nei termini che seguono : " La CER può essere costituita anche su iniziativa di uno o più enti locali, i quali adottano…".

Al fine di eliminare ogni dubbio interpretativo, la proposta di legge in esame modifica la disposizione in argomento nei termini suggeriti dal suddetto Dipartimento.